

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 25 DEL 17 GIUGNO 2024

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Individuate le possibilità di convertire il permesso per protezione speciale</i>	<i>3</i>
<i>Ammesse agli sgravi altre aziende in solidarietà con CIGS.....</i>	<i>4</i>
<i>Personale sanitario: detassate le prestazioni aggiuntive.....</i>	<i>4</i>
APPROFONDIMENTI	6
<i>Le FAQ ministeriali sull'ingresso in Italia dei nomadi digitali.....</i>	<i>6</i>
<i>Si riduce il peso dei debiti contributivi.....</i>	<i>9</i>
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	
<i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Aggiornamento del simulatore "Pensami" (PENSione A MIsura). Progetto PNRR "Consulenza virtuale scenari pensionistici futuri"</i>	<i>11</i>

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Individuate le possibilità di convertire il permesso per protezione speciale

Il Ministero dell'interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, tenuto conto del parere dell'Avvocatura di Stato, con la circolare 29 maggio 2024 n. 0049449, ha chiarito le condizioni per convertire in lavoro i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale.

Come si ricorderà, il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, ma a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Cutro (DL 20/2023 - L. 50/23), dalla data di entrata in vigore, avvenuta il 5 maggio 2023, non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

L'Avvocatura Generale ha tuttavia chiarito che la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è possibile solo se il permesso di soggiorno per protezione speciale:

- è stato già rilasciato alla data del 5 maggio 2023 (ossia prima della data di entrata in vigore del Decreto Cutro);
- è stato rilasciato ai sensi dell'art.19, c. 1.1, terzo periodo del TU immigrazione, ossia se è stato accertato che esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare;
- è ancora in corso di validità.

Inoltre, è necessario che ricorrano i requisiti di legge ai fini della conversione.

Tale possibilità, vale per tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura attraverso la quale sono stati rilasciati. Vale quindi sia per i permessi rilasciati ai sensi dell'art. 19 TUI (compresi quelli rilasciati per la tutela della vita privata e familiare), sia per quelli rilasciati su richiesta della Commissione Territoriale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.

Sono infine convertibili anche i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 5 maggio 2023 a seguito di un provvedimento del giudice che abbia dichiarato illegittimo il diniego della amministrazione di concedere la protezione speciale richiesta dal cittadino straniero prima del 5 maggio 2023.

Ammesse agli sgravi altre aziende in solidarietà con CIGS

L'INPS, con il messaggio n. 2179 del 10 giugno 2024, ha fornito le istruzioni operative per l'esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS (art.6 DL 510/1996 – L. 608/1996), in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

L'intervento dell'INPS si è reso necessario poiché da una verifica effettuata è risultato che sulle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all'anno 2019, le misure autorizzate nei decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.

Pertanto, il Ministero del lavoro ha ammesso al già menzionato sgravio ulteriori imprese.

Queste imprese, per fruire dello sgravio, dovranno inserire nel flusso Uniemens il codice causale già in uso L982.

Personale sanitario: detassate le prestazioni aggiuntive

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024 è stato pubblicato il D.L. n. 73 del 7 giugno 2024, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

Il decreto dispone che i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa e acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico (art. 89, comma 2, del CCNL dell'Area Sanità – triennio 2019-2021, del 23/01/2024), sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Anche i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario del comparto sanità operante presso i medesimi aziende ed enti del SSN, le cui linee di indirizzo sono dettate dalle Regioni (art. 7, comma 1, lettera d), del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021), rideterminati sulla base di una tariffa oraria che può essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (art. 1, comma 219, della legge n. 213/2023), sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Le imposte sostitutive di cui sopra sono applicate dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dall'8 giugno 2024.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

APPROFONDIMENTI

Le FAQ ministeriali sull'ingresso in Italia dei nomadi digitali

Sul portale governativo immigrazione.gov.it sono state pubblicate le FAQ riguardanti i cosiddetti nomadi digitali e lavoratori da remoto, ovvero i lavoratori che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare a distanza, in via autonoma o per un'impresa avente sede all'estero o anche in Italia.

Si tratta di una nuova categoria di ingressi fuori quota, introdotta dal DL n. 4/2022 con il quale è stata aggiunta la lettera q-bis) all'art. 27, comma 1 del Testo Unico Immigrazione. Modalità e requisiti per l'ingresso e il soggiorno di tali lavoratori sono contenuti in un decreto interministeriale del 29 febbraio 2024

La legge distingue le due figure del lavoratore da remoto e del nomade digitale. Entrambe si avvalgono di strumenti tecnologici per poter lavorare da remoto ma mentre il lavoratore da remoto è un dipendente con contratto di lavoro, il nomade digitale è un lavoratore autonomo.

Le disposizioni sull'ingresso in Italia per lavorare da remoto si applicano ai cittadini extra-comunitari che svolgono attività lavorativa altamente qualificata, così come definita dall'art. 27-quater, del D.lgs. 286/1998. Deve quindi trattarsi di lavoratori in possesso di un titolo universitario o di un'esperienza lavorativa di diversi anni (almeno 5, o 3 se si lavora nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) in un settore che richiede conoscenze tecniche/specialistiche. Per la dimostrazione di tali requisiti valgono le stesse regole previste per la carta blu Ue.

Ai lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono soggiornare in Italia come lavoratori da remoto o nomadi digitali, sono richiesti i seguenti requisiti:

1. disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del reddito minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (il livello minimo è attualmente pari a 8.263,3) Per un lavoratore senza coniuge e figli a seguito il reddito necessario è quindi pari a 24.789 euro.

La prova di tale requisito reddituale minimo può essere fornita attraverso una documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito almeno pari per l'anno precedente a quello richiesto dalla legge, oppure, per i lavoratori da remoto può risultare dal contratto di lavoro o di collaborazione o dall'offerta di lavoro vincolante che va allegata alla domanda.

2. disporre di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
3. disporre di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa, come l'esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile, Per saperne di più in generale su come documentare l'idoneità alloggiativa di un immobile.
4. dimostrare un'esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto; Per provare il possesso di tale requisito i lavoratori da remoto devono presentare il precedente contratto/i di lavoro relativi al periodo lavorativo svolto che dimostri lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell'esperienza professionale da remoto svolta. Per i nomadi digitali tale requisito può essere dimostrato attraverso la presentazione di lettere di incarico, di affidamento lavori o di fornitura di servizi e/o fatture.
5. avere un contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa altamente qualificata. Analogamente a quanto previsto per la carta blu Ue, la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante deve indicare quale sarà la retribuzione annuale del lavoratore, la quale non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT e disponibile al seguente link. (circa 27.000 euro).

Ulteriore condizione richiesta per il rilascio è l'assenza di condanne, in capo al datore di lavoro o committente, per reati previsti dal Testo Unico sull'immigrazione connessi all'immigrazione clandestina (art. 22, c. 5-bis, del D.lgs. n. 286/1998). A tal fine è richiesta la presentazione, in allegato alla domanda di visto presso il consolato competente, di una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o committente che attesti l'assenza di condanne negli ultimi cinque anni.

Per entrare in Italia come lavoratore da remoto è necessario prima di tutto ottenere il visto di ingresso presso il Consolato o l'Ambasciata italiana nel Paese estero di residenza. Non è invece necessaria, né per i nomadi digitali né per i lavoratori da remoto il preventivo rilascio di un nulla osta al lavoro.

Dopo l'arrivo in Italia entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso, occorre richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro alla questura del luogo dove il lavoratore si trova. Alla questura il richiedente dovrà esibire la documentazione presentata in sede di richiesta di visto vidimata dall'ufficio consolare.

La questura comunicherà il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o di collaborazione agli Enti per le verifiche di competenza (INPS e INAIL per le verifiche di carattere contributivo, Agenzia delle Entrate per gli aspetti fiscali e Ispettorato Nazionale del Lavoro). Sin dalla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, e conseguente rilascio della ricevuta, è possibile iniziare a svolgere l'attività lavorativa.

Con il rilascio del permesso di soggiorno viene anche generato e comunicato al lavoratore il codice fiscale.

Il permesso di soggiorno rilasciato reca la dicitura "nomade digitale", "lavoratore da remoto", ha la durata di un anno ed è rinnovabile annualmente se permangono le condizioni ed i requisiti che ne hanno consentito il rilascio (ovvero reddito minimo, continuazione di lavoro altamente qualificato, assicurazione sanitaria, che andrà rinnovata di anno in anno).

Non sono previsti requisiti di permanenza minima in Italia particolari al fine di poter rinnovare il permesso di soggiorno. Vale quindi la regola generale secondo la quale, salvo gravi e comprovati motivi, il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi.

Le norme sui nomadi digitali non prevedono alcuna limitazione relativamente alla possibilità di cambiare datore di lavoro.

Tali permessi consentono, dopo cinque anni di soggiorno regolare in Italia di richiedere il permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti. Nel silenzio della legge in merito alla convertibilità o meno di tali permessi, l'orientamento del Ministero dell'Interno è quello di ritenerli non convertibili in permessi di altro tipo.

I lavoratori da remoto e i nomadi digitali possono portare con sé i propri figli minori e il proprio coniuge o farsi raggiungere, alle stesse condizioni previste dall'articolo 29 del Testo unico immigrazione per il ricongiungimento familiare

A familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia che abilita al lavoro ed avrà la stessa durata del permesso di soggiorno del lavoratore da remoto.

Per regola generale, sul lavoro svolto in Italia, devono essere pagati i contributi previdenziali in Italia secondo la legislazione italiana, a prescindere dall'identità straniera del datore di lavoro o committente.

Con alcuni Stati l'Italia ha però stipulato delle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.paesi-extra-ue-convenzionati.html> che consentono al cittadino non europeo di continuare ad essere sottoposto al sistema previdenziale straniero pur svolgendo l'attività lavorativa in Italia.

I lavoratori di Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, sono invece obbligatoriamente iscritti ai regimi previdenziali e assicurativi previsti in Italia.

Si riduce il peso dei debiti contributivi

L'INPS, con la circolare n. 71 del 11 giugno 2024, adegua nuovamente la misura degli interessi applicati in caso di differimento del termine di versamento dei contributi alla variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema disposto dalla BCE con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024.

Più precisamente la Banca europea ha ridotto l'ex TUR di 25 punti base, con decorrenza dal 12 giugno 2024, portando così il tasso di interesse al 4,25%.

Per quanto riguarda i rapporti con l'ente previdenziale, ne deriva che:

- L'interesse di dilazione dovuto in caso di versamento rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili passa al 10,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024. Diversamente, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non sono previste modificazioni.
- Anche l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dal 12 giugno 2024, deve essere calcolato al tasso del 10,25% annuo. In tal caso, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.

Quanto alle sanzioni civili:

- In caso di omissione contributiva, la misura passa al 9,75% in ragione d'anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti). Si tratta della fattispecie di cui alle lettere a) dell'art. 116, c. 8, della L. 388/2000, ovvero quella del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.
- Si applica la sanzione al 9,75% annuo anche nell'ipotesi di evasione contributiva di cui alla successiva lettera b) della richiamata disposizione, ovvero quella connessa

a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

Si ricorda che resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

- La misura del 9,75% trova applicazione anche nella fattispecie prevista dal successivo comma 10 del citato art.116, ovvero quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.
- Le sanzioni civili possono essere ridotte nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, sempreché siano integralmente pagati i contributi e le spese. L'INPS ha altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e che, pertanto, "qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti".

Poiché per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d'anno), a decorrere dal 12 giugno 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 4,25%.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Aggiornamento del simulatore "Pensami" (PENSione A MIsura). Progetto PNRR "Consulenza virtuale scenari pensionistici futuri"

Messaggio n. 2180 del 10-06-2024

Nell'ambito delle attività progettuali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il presente messaggio si comunica il rilascio dell'aggiornamento del servizio "Pensami" (PENSione A MIsura), il simulatore degli scenari pensionistici dell'INPS al quale si accede senza registrazione, anche tramite l'applicazione per dispositivi mobili "INPS Mobile", per Android e iOS.

In particolare, sono stati aggiornati gli adeguamenti agli incrementi alla speranza di vita dei requisiti pensionistici sulla base dello scenario demografico ISTAT mediano (base 2022) ripreso nella nota di aggiornamento del 24° rapporto 2023, relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato a dicembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Inoltre, tenuto conto delle indicazioni illustrate con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, è stato aggiornato, per l'anno 2024, l'importo massimo della pensione anticipata flessibile maturata sulla base dei requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2023, da porre in pagamento fino al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Sono in fase di elaborazione gli aggiornamenti del servizio volti a recepire le novità in materia pensionistica introdotte dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).

Si ricorda che la versione aggiornata del servizio "Pensami" è raggiungibile dal sito internet dell'Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Esplora Pensione e Previdenza" > nella sezione "Strumenti" selezionare "Vedi tutti" > "Pensami - Simulatore scenari pensionistici". Tramite l'applicazione "INPS Mobile", il servizio è raggiungibile senza necessità di autenticazione, selezionando il tab "Servizi" dalla home page e, successivamente, il servizio "Pensami".

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

